

TAVOLO DI CONFRONTO

“SANITA’ E POLITICHE SOCIALI” REGIONE LOMBARDIA

PETIZIONE

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA.

I familiari dei ricoverati e degli assistiti NON devono pagare contributi

I sottoscritti chiedono la sollecita approvazione dei provvedimenti e la realizzazione delle altre iniziative occorrenti per applicare le vigenti leggi nazionali che non consentono ai comuni singoli e associati, alle ASL e agli enti che svolgono attività assistenziali di pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti. Nel decreto leg.vo 109/1998 come modificato dal decreto leg.vo 130/2000, infatti, riguardante la valutazione della situazione economica (ISEE) dei soggetti tenuti a versare una contribuzione per prestazioni sociali, sono contenute le seguenti norme aventi valore di legge.

- ✓ Art.2 c.6 “Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alle prestazioni degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’art. 438 primo comma del Codice Civile nei confronti dei componenti del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”.
- ✓ Art.3 c.2-ter “Limitatamente alle prestazioni agevolate - rivolte alle persone con handicap permanente grave – nonché ai soggetti ultra sessantacinquenne la cui non autosufficienza fisica e psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il suddetto decreto è adottato al fine di evidenziare la situazione economica del solo assistito anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione”.

firmiamo oggi per non pagare domani

Finora molti comuni, ASL e Enti erogatori, approfittando dello stato di necessità dei parenti degli assistiti hanno richiesto e richiedono tuttora contributi nonostante che detta richiesta sia vietata dalle norme in vigore. Queste norme non possono comunque essere modificate dal decreto applicativo precedentemente citato, che ancora non è stato emanato – in quanto atto amministrativo che non può modificare la norma di legge. Inoltre il decreto ora non è più necessario in quanto la Legge 328/2000 indica in modo dettagliato le misure dirette “a favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza”.

TANTE FAMIGLIE CORRONO IL RISCHIO DI DIVENTARE POVERE SE UN LORO CONGIUNTO ANCHE NON CONVIVENTE E’ COLPITO DA UN HANDICAP GRAVE O DA UNA MALATTIA INVALIDANTE.

UN DOCUMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SEGNALE CHE 2 MILIONI DI FAMIGLIE ITALIANE, NEL 1999, SONO SCESE SOTTO LA SOGLIA DI

POVERTA' PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA "CURA" DI UN COMPONENTE AFFETTO DA UNA MALATTIA CRONICA.

La situazione attuale è destinata ad aggravarsi in misura molto preoccupante in quanto, a seguito dell'introduzione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) sono estremamente gravosi gli oneri posti a carico degli utenti dei servizi sanitari e socio-sanitari. Poiché la quota coperta dalla sanità è assolutamente ridotta, una parte che varia tra il 40 e il 70% del costo totale viene addossata al Comune o all'utente.

Il Comune dovrebbe intervenire solo per la quota non coperta dal reddito personale dell'utente. Oggi invece vengono obbligati illegittimamente i parenti degli assistiti a versare somme molto pesanti per coprire questa quota.

La situazione è particolarmente grave per l'insufficienza dei servizi di assistenza domiciliare, di posti letto di lunga degenza negli ospedali e di strutture extra ospedaliere. Ciò comporta come conseguenza, che per esempio molti anziani malati cronici sono necessariamente inseriti in strutture come le RSA, dove i familiari sono costretti a firmare l'impegno di pagamento per ottenere il ricovero.

Ricordiamo ancora che, in base all'art. 438 del Codice Civile, gli alimenti possono essere chiesti ai parenti solo dalla persona in situazione di bisogno o dal suo tutore.

I sottoscritti cittadini pongono le seguenti precise richieste:

1. L'aumento oltre il livello minimo fissato dalle norme nazionali della quota a carico del fondo sanitario regionale per tutti gli assistiti e ricoverati (in particolare per le persone con patologia grave) e la regolamentazione del sistema delle rette compresa la fissazione di un tetto massimo dei costi complessivi non superabile per nessun ricovero.
2. Stanziamento di adeguate risorse da parte della Regione per la copertura dell'integrazione della quota della retta a carico dei comuni per l'applicazione del Dec. Leg.vo 130/2000.
3. Il riconoscimento esplicito nella normativa regionale e nei regolamenti comunali, che non possono essere richiesti contributi economici ai congiunti, delle persone assistite a domicilio o ricoverate nelle strutture diurne o residenziali e che, comunque, per soggetti con handicap grave e per gli anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti deve essere considerata la situazione economica del solo assistito.
4. L'istituzione di sportelli e la diffusione di materiale conoscitivo da parte della regione e degli enti locali per informare i cittadini utenti dei loro diritti riguardanti le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, a cominciare dalla possibilità di opporsi alle dimissioni precoci dagli ospedali.

Ricordiamo che già diverse Regioni si muovono nella direzione delle proposte contenute in questa petizione. Segnaliamo le seguenti situazioni.

- La Regione Piemonte con DGR N. 17-15226 del 30/3/2005 ha fissato fino al 57% la quota della retta di ricovero a carico della Sanità
- La Regione Autonoma della Valle D'Aosta con DRG N. 3898 del 23/11/2005 ha fissato tale quota al 65 e 70% a seconda del regime di gestione e ha inoltre determinato il livello massimo della retta a Euro 39.00 al giorno.
- La Regione Toscana con nota del Direttore Generale Assessorato alla Salute del 15/12/2005 conferma il criterio della valutazione della situazione economica del solo assistito senza il coinvolgimento dei parenti.
- L'Assessore della Regione Marche in un intervento nel consiglio regionale del 15/12/2005 ha assicurato l'applicazione della normativa del Decreto 130/2000.
- Anche il Difensore Civico della Lombardia in una nota del 2 dicembre 2003 conferma che il Dec. L.vo 130/2000 "*esclude in modo chiaro*" che gli enti erogatori possono richiedere contributi ai parenti degli assistiti.

Milano; aprile 2006

